

NEWSLETTER N. 18 - EPIDEMIA COVID-19

FISCALE – DECRETO LEGGE N. 34 del 19/5/2020 “DECRETO RILANCIO”

Gentile Cliente,

facendo seguito alle nostre precedenti Newsletter di presidio degli interventi governativi per sostenere le imprese ed i lavoratori in questa situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, con la presente siamo a fornire una prima scheda di sintesi relativamente ad alcune delle misure fiscali (seguiranno altre nostre newsletter sugli altri interventi di carattere non strettamente fiscale) introdotte con il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 21 dell’19 maggio 2020, (“Decreto Rilancio”). In particolare, si segnalano:

- Norme sulla proroga dei termini di versamento (cap. 1)
- Norme in materia di IMU ed IRAP ed in particolare in materia di acconto IRAP (par. 2.2)
- Incremento del limite di compensazione a Euro 1 milione (par. 3.2)
- Proroga della possibilità di rivalutare Terreni e partecipazioni (cap. 4)

Sommario

1. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI	3	
1.1. <i>SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA.....</i>	4	
1.2. <i>SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO</i>	5	
1.4. <i>SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ DALL’1/4/2019</i>	6	
1.5. <i>ALTRE CASISTICHE.....</i>	7	
1.5.1. <i>SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA</i>	7	
1.5.2. <i>ENTI SPORTIVI, ENTI NON COMMERCIALI E DEL TERZO SETTORE.....</i>	7	
1.5.3. <i>SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO O NEI COMUNI DI CASALPUSTERLENGO, CASTELGERUNDO, CASTIGLIONE D’ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO SAN FIORANO, SOMAGLIA, TERRANOVA DEI PASSERINI E VO’.....</i>	8	
1.5.4. <i>IMPRESE FLOROVIVAISTICHE</i>	8	
2. NORME RELATIVE AD IMU, IRAP E COSAP/TOSAP	8	
2.1. <i>IMU</i>	8	
2.2. <i>SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO 2020.....</i>	9	
2.3. <i>COSAP/TOSAP</i>	9	
3. MODIFICHE AL REGIME DELLE COMPENSAZIONI.....	10	
3.1. <i>SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI</i>	10	
3.2. <i>ESTENSIONE DEL LIMITE COMPENSABILE E RIMBORSABILE</i>	10	

4. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE	11
4.1. <i>CONFERMA DELL'ALIQUOTA UNICA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</i>	11
4.2. <i>COORDINAMENTO CON LA PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA DELLA LEGGE DI BILANCIO DEL 2020</i>	11
4.3. <i>VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI</i>	12
5. SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI	12
5.1. <i>AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI</i>	13
5.2. <i>AVVISI DI ADDEBITO INPS</i>	13
5.3. <i>CARTELLE DI PAGAMENTO</i>	13
5.4. <i>ALTRI ATTI IMPOSITIVI</i>	14
6. ALTRE DISPOSIZIONI	15
6.1. <i>DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE</i>	15
6.2. <i>RINVIO DI TERMINI PER FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI</i>	15
6.3. <i>MORATORIA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI</i>	16
6.4. <i>RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE</i>	16

1. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Il Decreto Rilancio, in corso di conversione in legge, prevede ulteriori disposizioni e proroghe dei versamenti e degli adempimenti fiscali.

In particolare, **viene unificato e differito al 16/9/2020** il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oppure in un massimo di 4 rate mensili, di pari importo, sempre a partire dal 16/9/2020.

Di seguito, si illustrano le varie disposizioni introdotte, distinguendo tra le varie categorie di soggetti destinatarie delle sospensioni in parola:

Soggetto/Condizione	Adempimento / Versamento sospeso	Termine originario	Termine prorogato	Paragrafo
Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (e.g. turismo, ristorazione, sport, intrattenimento, attività culturali, servizi di assistenza, trasporti, etc...)¹	Versamenti ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL scadenti nei mesi di marzo ed aprile 2020	31/5/2020	16/9/2020	1.1
	Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020			
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti IVA, ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL aventi scadenza nel mese di marzo 2020	31/5/2020	16/9/2020	1.2
Soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (se ricavi 2019 < 50mln) o di almeno il 50% (se ricavi 2019 > 50mln) nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti IVA, ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL aventi scadenza nel mese di aprile e maggio 2020	30/6/2020	16/9/2020	1.3
Soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione a partire dall'1/4/2020	Versamenti IVA aventi scadenza nel mese di marzo 2020	31/5/2020	16/9/2020	1.54
	Versamenti IVA con scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 (<i>solo se calo di fatturato di almeno il 33% in tali mesi rispetto agli stessi dell'anno precedente</i>)	30/6/2020	16/9/2020	
Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di	Versamenti IVA, ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi	30/6/2020	16/9/2020	1.5.1

¹ Con riferimento ai settori maggiormente colpiti cfr. punto 2.4 nostra Newsletter n. 12 del 10.04.2020.

Soggetto/Condizione	Adempimento / Versamento sospeso	Termine originario	Termine prorogato	Paragrafo
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	INAIL aventi scadenza nel mese di aprile e maggio 2020			
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamento ritenute di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	30/6/2020	16/9/2020	1.5.2
	Versamento ritenute di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	--	16/9/2020	
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti	Versamenti IVA, ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL aventi scadenza nel mese di aprile e maggio 2020	30/6/2020	16/9/2020	1.5.2
Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'	Versamenti contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23/2/2020 ed il 30/4/2020	1/5/2020	16/9/2020	1.5.3
Imprese florovivaistiche	Versamenti contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL scadenti nel periodo 30/4 – 15/7/2020	31/7/2020	---	1.5.4
	Versamenti IVA scadenti nel periodo 1/4 – 30/6/2020			

Nei seguenti paragrafi vengono riportati i dettagli delle singole proroghe, in funzione della tipologia di soggetto illustrata sinteticamente nella tabella di cui sopra.

1.1. SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

Per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (e.g. soggetti che operano nel turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, servizi di assistenza, trasporti, etc...), i versamenti scadenti nei mesi di marzo ed aprile 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, sono rinviati al 16/9/2020 senza la corresponsione di sanzioni ed interessi. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione o in 4 rate, aventi scadenza il 16 di ogni mese partendo da settembre, e la prima dovrà essere versata entro il 16.9.2020.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andranno², pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

1.2. SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17/3/2020, i versamenti relativi a

- ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato e alle
- trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

la cui scadenza originaria era prevista per il mese di marzo 2020, sono rinviati alla nuova scadenza del 16.9.2020.

1.3. SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, con ricavi / compensi **non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9/4/2020, ossia in generale nel 2019 per i "soggetti solari", è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione", in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativamente a:

- ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

→ **in presenza di una riduzione di fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

I versamenti sospesi **sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:**

- in unica soluzione entro il 16/9/2020; ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 4 rate mensili, di pari importo, con pagamento della prima entro il 16/9/2020.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andavano/andranno³, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

Per le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 **superiori a € 50 milioni**, la sospensione dei predetti versamenti e con le medesime modalità, può essere usufruita a condizione che la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 **sia almeno pari al 50% rispetto** a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

In breve:

² L'eventuale omissione di versamento delle ritenute nei termini ordinariamente previsti (es. ritenute operate nel mese di aprile 2020 andavano versate entro il 18 maggio 2020) potrà essere sanata tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

³ Cfr. nota 2.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni			
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Previsione ripresa versamenti da D.L. Liquidità	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30/6/2020 (unica soluzione o prima rata di cinque)	16/9/2020 (unica soluzione o prima rata di quattro)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020		

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>superiori</u> € 50 milioni			
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Previsione ripresa versamenti da D.L. Liquidità	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30/6/2020 (unica soluzione o prima rata di cinque)	16/9/2020 (unica soluzione o prima rata di quattro)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020		

1.4. SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DALL'1/4/2019

Per i soggetti esercenti attività d'impresa / arte o professione con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia che hanno avviato l'attività nel 2019 (dopo il 31/3/2019), a **prescindere dalla verifica della riduzione dei ricavi / compensi realizzati nei mesi di marzo / aprile 2020**, vige la possibilità di sospendere i versamenti "in autoliquidazione" in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativamente a:

- ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato e alle
- IVA;

- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti sospesi **sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:**

- in unica soluzione entro il 16/9/2020; ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 4 rate mensili, di pari importo, con versamento della prima entro il 16/9/2020.

La sospensione in esame è altresì applicabile, **limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore degli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andavano/andranno⁴, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

1.5. ALTRE CASISTICHE

1.5.1. SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA

Per tali soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, i **versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020** sono prorogati al **16/9/2020**, con pagamento in unica soluzione, oppure in 4 rate, aventi scadenza il 16 di ogni mese, partendo dalla data del 16 settembre.

Se tali soggetti, inoltre, hanno subito un calo del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi dell'anno precedente, possono prorogare alla data del 16/9/2020, in luogo del 30/6/2020, anche i versamenti relativi all'IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andranno, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

1.5.2. ENTI SPORTIVI, ENTI NON COMMERCIALI E DEL TERZO SETTORE

ENTI SPORTIVI

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi:

- all'IVA
- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
- ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi INAIL

fino al **30/9/2020, senza sanzioni ed interessi**; il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, scadenti il 16 di ogni mese, a partire dal mese di settembre 2020.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andavano/andranno⁵, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

ENTI NON COMMERCIALI E DEL TERZO SETTORE

⁴ Cfr. nota 2.

⁵ Cfr. nota 2.

Per gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, obbligati a versare, in qualità di sostituti d'imposta, le ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, tali versamenti sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020. Per tali somme, è previsto il differimento, **senza sanzioni ed interessi**, al 16/9/2020; il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, scadenti il 16 di ogni mese, a partire dal mese di settembre 2020.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andavano/andranno⁶, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

1.5.3. SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO O NEI COMUNI DI CASALPUSTERLENGO, CASTELGERUNDO, CASTIGLIONE D'ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO SAN FIORANO, SOMAGLIA, TERRANOVA DEI PASSERINI E VO'

Tali soggetti potranno beneficiare della sospensione fino al 16/9/2020 dei versamenti scadenti tra il 21/2/2020 ed il 31/3/2020.

Per quanto riguarda, invece, i versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL, la proroga è efficace per i versamenti scadenti tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020.

I medesimi soggetti devono provvedere al versamento delle ritenute non operate tra il 21/2/2020 ed il 31/3/2020 entro la data del 16/9/2020, in unica soluzione o in 4 rate aventi scadenza il 16 di ogni mese partendo da settembre, in luogo del 31/5/2020 precedentemente previsto.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andavano/andranno⁷, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

1.5.4. IMPRESE FLOROVIVAISTICHE

I versamenti relativi contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL scadenti dal 30/4/2020 al 15/7/2020, nonché i versamenti IVA scadenti dal 1/4/2020 al 30/6/2020, possono essere effettuati entro il 31/7/2020 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andavano/andranno⁸, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

2. NORME RELATIVE AD IMU, IRAP E COSAP/TOSAP

2.1. IMU

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dal saldo relativo all'anno 2019 e dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'imposta municipale propria (IMU):

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

⁶ Cfr. nota 2.

⁷ Cfr. nota 2.

⁸ Cfr. nota 2.

- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tale esenzione spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.

2.2. SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO 2020

Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tale disposizione si applica ai soggetti diversi da banche e altri enti e società finanziari nonché da imprese di assicurazione, "vecchie" holding industriali, Amministrazioni e enti pubblici imprese di assicurazione con ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 19/5/2020.

L'acconto dovuto per l'anno per l'anno 2020 deve essere determinato in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si ritiene doveroso osservare che non si tratta di un'agevolazione di natura meramente finanziaria, bensì di un beneficio definitivo e, quindi, anche con impatto economico. In questo senso, il dato letterale della norma secondo cui, per l'appunto, il versamento in esame "non è dovuto".

2.3. COSAP/TOSAP

Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati **dal 1° maggio al 31 ottobre 2020** dal pagamento della *tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* (TOSAP) e dal *canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche* (COSAP).

A questo proposito, ricordiamo come sono soggette alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. I comuni e le province possono, con regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della TOSAP, prevedendo, al suo posto, l'applicazione di un canone di occupazione (COSAP).

L'agevolazione è temporanea - è riconosciuta fino al 31 ottobre 2020 - ed è concessa al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, fortemente danneggiate dall'emergenza da Covid-19. Sempre fino al 31 ottobre, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagamento del bollo.

Le attività esonerate sono le seguenti:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- e) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'esonero presuppone la titolarità di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. In caso di occupazione abusiva, l'imposizione è dovuta e non può essere chiesto l'esonero.

L'esonero riguarda le vecchie concessioni, le nuove concessioni e le concessioni di ampliamento delle superfici.

3. MODIFICHE AL REGIME DELLE COMPENSAZIONI

3.1. SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, ai sensi del Decreto Rilancio è consentito effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti, senza applicare la procedura di preventiva di compensazione⁹ tra i crediti richiesti a rimborso e gli eventuali debiti iscritti a ruolo per tutto il 2020.

3.2. ESTENSIONE DEL LIMITE COMPENSABILE E RIMBORSABILE

il Decreto Rilancio, sempre con la finalità di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi, **eleva da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili** attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.L. 241/1997 (modello F24), **ovvero rimborsabili in conto fiscale**.

Si evidenzia che tale disposizione è applicabile solo per l'anno 2020, salvo "intese" future di una possibile proroga.

⁹ ex art. 28-ter DPR 602/1973,

4. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Il Decreto Rilancio prevede la riapertura “estiva” del termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate, possibilità già introdotta dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 e riattivata dalla Legge di Bilancio 2020¹⁰ con riferimento ai terreni ed alle partecipazioni possedute all’1/1/2020.

Sarà, dunque, possibile anche **per i beni posseduti all’1/7/2020** da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio nazionale, operare una rivalutazione del costo o del valore di acquisto di partecipazioni non quotate e di terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa, consentendo in tal modo di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 67 co 1 lettere a) – c bis) del TUIR.

Viene dunque data la possibilità di utilizzare, in alternativa al costo o al valore di acquisto, il c.d. valore di perizia previsto per partecipazioni e terreni, sia agricoli che edificabili, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva su tale valore.

Al fine di poter fruire di tale previsione occorrerà entro il 30 settembre 2020 che:

- un professionista abilitato rediga e asseveri una perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente provveda al versamento dell’imposta sostitutiva per l’intero ammontare o, in caso di rateizzazione della stessa, effettui il pagamento della prima delle tre rate di uguale importo.

4.1. CONFERMA DELL’ALiquota UNICA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Viene confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% già introdotta dalla legge di Bilancio 2020, prevedendo, dunque, un’unica aliquota, sia per la rivalutazione dei terreni che delle partecipazioni.

In merito al versamento dell’imposta sostitutiva si segnala la possibilità di effettuare tale pagamento in tre rate annuali, di pari importo, provvedendo al versamento della prima rata entro il 30/9/2020.

Come accennato, le rate devono essere di pari importo e, per quanto attiene alle rate successive alla prima:

- scadranno rispettivamente il 30/9/2021 ed il 30/9/2022;
- dovranno essere maggiorate degli interessi annui nella misura del 3% dal 30/9/2020.

4.2. COORDINAMENTO CON LA PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE PREVISTA DELLA LEGGE DI BILANCIO DEL 2020

Come sopra riportato, la legge di bilancio 2020 aveva già posto in essere una proroga delle rivalutazioni del costo dei terreni, agricoli ed edificabili, e delle partecipazioni non quotate possedute all’1/1/2020.

Per i soggetti che intendono beneficiare di tale previsione normativa occorrerà che entro il 30/6/2020 di perfezioni l’opzione attraverso:

- la redazione ed il giuramento della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento mediante autoliquidazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% sul valore risultante da perizia della partecipazione e/o del terreno che si intende rivalutare.

Ciò comporta, dunque, che, ad esempio, una persona fisica che voglia cedere una partecipazione non quotata nel mese di giugno 2020, non potrà beneficiare della proroga del Decreto Rilancio in quanto verrebbe meno il requisito del possesso della stessa al 1/7/2020.

¹⁰ Legge n. 160 del 2019

6.3 VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

La valutazione della convenienza di porre in essere la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni va effettuata tenendo in considerazione di poter addivenire ad un possibile risparmio d'imposta futuro in relazione all'eventuale cessione di tali beni.

In tale ottica occorre dunque raffrontare il carico fiscale complessivo per l'anno in corso in caso di cessione di partecipazioni non quotate o terreni.

Con riferimento alle partecipazioni occorre ricordare che l'imposta sostitutiva dell'11% si calcola sul valore di perizia, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26% che, a decorrere dall'1.1.2019, si applica sia sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate che di quelle non qualificate.

Ciò posto, affinché sia economicamente conveniente operare la rivalutazione in oggetto, è necessario che l'imposta sostitutiva dell'11% calcolata sul valore di perizia della partecipazione possedute, sia inferiore all'imposta sostitutiva applicata in misura pari al 26% sulle plusvalenze di natura finanziaria in assenza di affrancamento.

Volendo fornire una rappresentazione pratica di come tale raffronto tra le due imposte sostitutive possa essere effettuato, si può ricorrere all'esempio di seguito riportato.

Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 42,30769 (11% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 42,30769% del valore della partecipazione rilevato in sede di perizia e a cui si applicherebbe l'imposta sostitutiva dell'11%.

Ipotizzando che una persona fisica possieda una partecipazione in una S.r.l. e che la partecipazione abbia le seguenti caratteristiche:

- costo di acquisto pari a 50.000,00 euro;
- valore di perizia all'1.7.2020 pari a 100.000,00 euro e coincidente con il prezzo di vendita,

l'affrancamento della partecipazione costerebbe al contribuente $100.000,00 \times 11\% = 11.000,00$, mentre la plusvalenza sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un'imposta sostitutiva da "capital gain" pari a 13.000,00 euro ($50.000,00 \times 26\%$).

Se invece la plusvalenza realizzata fosse pari a 42.307,69 euro, l'imposta sostitutiva da capital gain sarebbe pari a 11.000,00 euro ($42.307,69 \times 26\%$), esattamente quanto il contribuente pagherebbe per affrancare una partecipazione non quotata periziata per un valore di 100.000,00 euro.

5. SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Il Decreto Rilancio prevede diverse norme volte a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, relative sia all'attività degli uffici sia ai contribuenti.

Le attività di controllo, liquidazione, riscossione degli uffici degli enti impositori sono sospese dall'8.3.2020 al 31.5.2020, come gli adempimenti tributari (esempio, dichiarazione IVA). In relazione alle verifiche fiscali, la sospensione era anche stata annunciata dalla circ. Guardia di Finanza 11.3.2020 n. 73943

Non è prevista una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da atti impositivi. Come si evidenzierà, detta sospensione opera solo per determinate tipologie di atti, come avvisi di accertamento esecutivi e cartelle di pagamento.

5.1. AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

I versamenti che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 (il termine, in origine, era fissato al 31.5.2020, ed è stato posticipato dal Decreto Rilancio) sono prorogati al 30.9.2020 se derivanti da:

- avvisi di accertamento emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP o
- altri comparti impositivi minori, la cui disciplina di riferimento rinvia a quella delle imposte sui redditi
- avvisi di accertamento doganale (art. 9 co. 3-bis - 3-sexies del DL 16/2012)
- accertamenti dei tributi locali, esecutivi dall'1.1.2020 in ragione dell'art. 1 co. 792 della L. 160/2019
- ingiunzioni fiscali ex RD 639/10 beneficiano della proroga.

5.2. AVVISI DI ADDEBITO INPS

I termini di pagamento derivanti dall'art. 30 del DL 78/2010 sono sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2020 (il termine, in origine, era fissato al 31.5.2020, ed è stato posticipato dal Decreto Rilancio). Trattasi degli atti mediante i quali l'INPS recupera i contributi previdenziali non versati, a prescindere dalla ragione dell'omissione (mancato versamento, evasione).

Il pagamento dovrà avvenire entro il 30.9.2020 in unica soluzione, essendo comunque possibile la dilazione delle somme ex art. 19 del DPR 602/73.

Non fruiscono di alcuna sospensione dei termini di versamento gli atti mediante i quali i diversi enti di previdenza, come ad esempio le Casse professionali, intimano il pagamento dei contributi. Salvo, naturalmente, ciò rientri in altre proroghe/sospensioni disposte dal DL 17.3.2020 n. 18 o l'intimazione avvenga tramite cartella di pagamento.

5.3. CARTELLE DI PAGAMENTO

Sono postergati al 30.9.2020 i termini di pagamento scadenti dall'8.3.2020 al 31.8.2020 (il termine, in origine, era fissato al 31.5.2020, ed è stato posticipato dal Decreto Rilancio) derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

Può anche trattarsi di entrate non tributarie, dunque, la sospensione opera a prescindere da quale sia l'ente che ha formato il ruolo (Agenzia fiscale, Cassa di previdenza professionale, Ente locale) nonché dalla natura giuridica del ruolo stesso (non ha rilevanza che esso sia ordinario oppure straordinario).

Rimane ferma la possibilità di dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73, e la domanda, per evitare azioni esecutive/cautelari, andrà presentata entro il 30.9.2020 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 30.4.2020).

5.4. ALTRI ATTI IMPOSITIVI

AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE IN TEMA DI IMPOSTE D'ATTO

Il Decreto Rilancio posticipa al 16.9.2020 i termini di pagamento di alcune tipologie di avvisi di accertamento/liquidazione in tema di imposte d'atto (elencati nella tabella di cui in prosieguo), a condizione che, in origine, il termine scadesse tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, che scadono il 16 di ciascun mese.

Gli avvisi di liquidazione non indicati nella norma non beneficiano di alcuna proroga: si pensi alla riqualificazione degli atti ai sensi dell'art. 20 del TUR, oppure al recupero dell'imposta di registro proporzionale corrisposta in misura fissa.

Pure il recupero delle varie agevolazioni previste dal sistema (prima casa, piccola proprietà contadina) non beneficia della sospensione, così come gli accertamenti di valore. In relazione a questi ultimi atti, solo se si fruisce dell'acquiescenza opera la sospensione, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83 del DL 18/2020, dei termini per il ricorso (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 2.4).

A ulteriore complicazione di ciò, si evidenzia che, per gli atti definibili mediante acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, se il termine scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020, il ricorso può essere notificato entro il 16.9.2020, e tale proroga riguarda anche i versamenti (nel dubbio, è bene non tenerla però in considerazione).

14

AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Il Decreto Rilancio posticipa al 16.9.2020 i termini di pagamento degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta a condizione che, in origine, il termine scadesse tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

Si tratta, di norma, degli atti mediante i quali vengono recuperati, per le più varie ragioni, i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione, o le compensazioni indebite.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, che scadono il 16 di ciascun mese.

AVVISI BONARI

I pagamenti derivanti da avvisi bonari (strumentali a fruire della definizione ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97), se scadono tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, possono avvenire entro il 16.9.2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si tratta sia del pagamento della prima rata/totalità delle somme (il quale deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso bonario) sia delle rate successive, che, per effetto dell'art. 3-bis co. 2 del DLgs. 462/97, scadono nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, che scadono il 16 di ciascun mese.

Bisogna prestare attenzione al fatto che viene posticipata solo la rata che scadrebbe tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020.

Anche la prima rata, se scade tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, slitta al 16.9.2020. Non è però chiaro se la seconda rata, così come le successive, debbano essere computate con riferimento al termine originario o al termine posticipato.

6. ALTRE DISPOSIZIONI

6.1. DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I lavoratori autonomi e gli agenti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17/3/2020, che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, possono provvedere a versare entro il 16/9/2020 (scadenza precedentemente prevista al 31/7/2020) le ritenute non operate dal sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza, nel periodo compreso tra il 17/3/2020 ed il 31/5/2020.

Il versamento potrà essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese a partire dal 16/9/2020.

6.2. RINVIO DI TERMINI PER FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Il Decreto Rilancio prevede un rinvio dell'efficacia di alcune disposizioni, di seguito riportate, legate alla documentazione delle operazioni IVA mediante fattura elettronica al sistema di interscambio ovvero alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:

Disposizione	Termine originario	Rinvio
Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica tramite SDI (nuovi <i>tipo documento</i> e <i>codice natura</i>)	1/5/2020 (facoltà) 1/10/2020 (obbligo)	1/10/2020 (facoltà) 1/1/2021 (obbligo)
Utilizzo dei dati per la messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche	1/7/2020	1/1/2021
Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	1/1/2020	1/1/2021
Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche	4/5/2020	30/9/2020
Facoltà di inviare i corrispettivi telematici con cadenza mensile , per i soggetti con volume d'affari < 400.000 euro nel 2018	30/6/2020	31/12/2020
Adeguamento dei registratori telematici al fine di inviare i dati al sistema tessera sanitaria	30/6/2020	31/12/2020

Trasmissione dei corrispettivi per alcune categorie di distributori di carburante	1/1/2020 o 1/7/2020	1/9/2020
Lotteria degli scontrini	1/7/2020	1/1/2021

6.3. MORATORIA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Il Decreto rilancio proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori, aventi un volume d'affari non superiore a 400.000 Euro nell'anno 2018, che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso termine, il 1° gennaio 2021, è previsto per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria:

Scadenze trasmissione telematica dei corrispettivi per soggetti con volume d'affari 2018 inferiore a 400.000 euro.		
Mese di competenza corrispettivi	Termine originario	Rinvio
Febbraio 2020	31/3/2020	30/6/2020
Marzo 2020	30/4/2020	
Aprile 2020	31/5/2020	
Maggio 2020	30/6/2020	
Giugno 2020	31/7/2020	31/7/2020
Luglio 2020	Entro 12gg dalla data di effettuazione dell'operazione	31/8/2020
Agosto 2020	Entro 12gg dalla data di effettuazione dell'operazione	30/9/2020

Si ricorda altresì che, ai sensi di quanto predisposto dal Decreto Cura Italia, i soggetti il cui volume d'affari non ha superato i 400.000 Euro nell'anno 2018 possono inviare i dati dei "corrispettivi" mensili di febbraio, marzo e aprile 2020 entro il prossimo 30/6/2020, senza l'applicazione di sanzioni.

6.4. RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

L'intervento normativo, prevede che l'Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica al fine di:

- a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
- b) per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa

applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

*

Tutto quanto sopra, lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento e/o chiarimento

AGFM